



COMUNE DI MEDICINA
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA NON
DISCRIMINAZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 30/01/2015.
Il regolamento è in vigore dal 20/02/2015.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Art. 1

Ai fini della presente disciplina e in attesa di una definizione legislativa della materia, l'unione civile è una formazione sociale, costituita da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti, coabitanti anagraficamente nel Comune di Medicina e iscritti sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati assumono volontariamente e senza limiti di tempo un obbligo scambievole di assistenza e soccorso e non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.

Art. 2

Scopo del presente è quello di integrare tutti i vigenti regolamenti Comunali che attualmente non prevedono la disciplina delle unioni civili al fine di non creare situazioni di disparità fra cittadini.

Art. 3

In tutti i regolamenti comunali, laddove si faccia riferimento a diritti e doveri dei coniugi, parenti od affini, si estende l'applicazione di tali norme anche ai componenti di unioni civili, purché non in contrasto con la normativa nazionale di riferimento.

Art. 4

Per il riconoscimento di benefici ai componenti delle unioni civili da parte del Comune è condizione necessaria che sia presentata la dichiarazione di impegno tra i conviventi ad assumere gli obblighi alimentari previsti dal codice civile. Il Comune potrà richiedere la dimostrazione di tali vincoli con le modalità ritenute necessarie nel caso specifico, quali ad esempio accordi di convivenza o dichiarazioni sostitutive che comprovino l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1.